

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

LEGAL

NEWSLETTER / SETTEMBRE 2019

 PIROLAPENNUTOZEI.IT
 PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
 @STUDIO_PIROLA
 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

LEGISLAZIONE

1.1	3
CONSOB - Delibera del 3 settembre 2019, n. 21028 - <i>“Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249”</i> (G.U. del 10 settembre 2019, n. 212)	
1.2	4
Garante della protezione dei dati personali - Comunicato stampa del 19 settembre 2019 - <i>“Garante privacy: nuove regole per i sistemi di informazione creditizia nella digital economy”</i>	

GIURISPRUDENZA

2.1	7
Società - Fusione - Corte di Cassazione, Sentenza 24 settembre 2019, n. 23641	
2.2	7
Società – Scissione - Corte di Cassazione, Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23095	
2.3	8
S.r.l. - Nullità - Omessa convocazione - Corte di Cassazione, Ordinanza 16 settembre 2019, n. 22987	
2.4	8
Reati societari - Corte di Cassazione, Sentenza dell'11 settembre 2019, n. 37638	

LEGISLAZIONE

1.1

CONSOB - Delibera del 3 settembre 2019, n. 21028 - "Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249" (G.U. del 10 settembre 2019, n. 212)

Con la Delibera del 3 settembre 2019, n. 21028, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2019, n. 212, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa- CONSOB ha introdotto alcune modifiche al Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249.

In particolare, le modifiche interessano i seguenti aspetti della disciplina.

Attività

Con le modifiche alla Parte II, Titolo I, del Regolamento, si prevede che i gestori dei mercati regolamentati, tra le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati, possano assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini la cui attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso (art. 1, comma 1, lett. a) della Delibera n. 21028/2019).

Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione

Con le modifiche alla Parte V, Titolo II, del Regolamento si prevede che i soggetti c.d. "market maker" che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse e che non intendano sottoporre alla CONSOB la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, devono comunicare alla stessa, entro il 1° aprile di ogni anno, la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale (art. 1, comma 1, lett. d), ii) della Delibera n. 21028/2019).

1.2

Garante della protezione dei dati personali - Comunicato stampa del 19 settembre 2019 - "Garante privacy: nuove regole per i sistemi di informazione creditizia nella digital economy"

Con il comunicato stampa del 19 settembre 2019, il Garante della protezione dei dati personali – Garante della privacy, ha reso noto di avere approvato il nuovo "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (cc.dd. "Sic").

In particolare, il nuovo Codice proposto dalle associazioni di categoria e approvato con provvedimento del 12 settembre 2019 dal Garante, è il risultato di un lavoro di revisione del precedente Codice deontologico, reso inattuale dalle modifiche introdotte dalla normativa europea (GDPR) e nazionale in materia di privacy. L'obiettivo è quello di porre maggiori tutele per i consumatori censiti nelle banche dati del credito, più trasparenza sul funzionamento degli algoritmi che analizzano il rischio nei finanziamenti nonché l'apertura alle nuove tecnologie e ai servizi del Fintech. Si riportano di seguito i principali contenuti.

Ambito di applicazione

Il Codice di condotta è riferito ad attività di trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche limitatamente al territorio dello Stato Italiano ed è applicabile unicamente a livello nazionale. Con il comunicato del 19 settembre il Garante precisa che le nuove regole per l'analisi del rischio creditizio non riguardano solo i dati su prestiti e mutui, ma anche quelli relativi alle diverse forme di *leasing*, al noleggio a lungo termine e alle più innovative forme di prestito tra privati gestite tramite piattaforme tecnologiche Fintech.

Inoltre il Garante sottolinea che, al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato finanziario e creditizio, i dati censiti (solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti le finalità di valutazione del rischio creditizio) potranno essere trattati senza il consenso degli interessati, sulla base del cosiddetto legittimo interesse delle società partecipanti ai Sic (Sistemi di informazioni creditizie), garantendo però i più ampi diritti previsti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati. Ad esempio, chi richiede un mutuo, in caso di diniego, potrà conoscere se la decisione è stata assunta anche basandosi sul punteggio (*scoring*) di rischio attribuito all'utente da un algoritmo e, in tal caso, chiedere di conoscerne la logica di funzionamento.

Principali novità

Tra le novità del nuovo Codice di condotta Il Garante segnala la previsione di verificare ed aggiornare almeno ogni due anni i modelli di analisi statistica, così come gli algoritmi utilizzati al fine di proteggere i dati da accessi illeciti e garantire l'affidabilità dei sistemi.

Per semplificare le modalità di preavviso agli interessati prima dell'eventuale iscrizione nei Sic, sono state individuate anche nuove forme di contatto, come quelle garantite dai sistemi di messaggistica istantanea utilizzate sugli smartphone.

Inoltre, le novità introdotte con il nuovo Codice interessano:

- Diritti: sono stati rafforzati i diritti a tutela della privacy delle persone interessate;
- Informativa: sono state previste informazioni più complete sui trattamenti dei dati posti in essere dalle società aderenti;
- Organismo di monitoraggio: è stato istituito un organismo indipendente che vigili sull'operato dei Sic;
- Nuove forme di contatto: previo accordo con gli interessati è stato reso possibile inviare "*preavvisi di segnalazione*" anche tramite sistemi di messaggistica istantanea che garantiscano la tracciabilità della consegna;
- Nuove tipologie di rapporti: sono stati estesi i dati censiti alle varie forme di leasing, al noleggio, ai prestiti tra privati (*peer to peer lending*);
- Serie storiche positive più lunghe: a tutela del credito e per rispondere alle richieste degli organismi di vigilanza, i dati storici positivi sui clienti potranno essere conservati per 60 mesi;
- Trasparenza nelle decisioni: in caso di negazione del credito sulla base di analisi automatizzate l'interessato potrà richiedere la logica di funzionamento degli algoritmi;
- Dati pseudonimizzati per l'allenamento degli algoritmi;
- Sicurezza: è stata stabilita l'adozione di ulteriori misure a tutela della sicurezza dei dati e contro gli accessi illeciti.

Entrata in vigore

Il nuovo Codice di condotta diverrà pienamente efficace solo al completamento della fase di



LEGISLAZIONE

accreditamento dell'organismo di monitoraggio da parte del Garante presso il Comitato che riunisce le Autorità di protezione dati dell'Ue (Edpb), tuttavia gli aderenti si sono impegnati a rispettarne da subito le regole e i principi.

GIURISPRUDENZA

2.1

Società - Fusione - Corte di Cassazione, Sentenza 24 settembre 2019, n. 23641

Con la Sentenza del 24 settembre 2019, n. 23641, la Corte di Cassazione ha ribadito che la fusione per incorporazione non estingue la società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, bensì dà vita ad una unificazione partitaria mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (Cfr. Cass. Sez. Un., 8.2.2006, n. 2637 Cass., Sez. Un., 17.9.2010, n. 19698; Cass., Sez. Un., 14.9.2010, n. 19509), e ciò che si determina a seguito della fusione per incorporazione è soltanto un fenomeno evolutivo-modificativo della società, cui non è correlata l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro; ha poi enunciato il principio di diritto in base al quale *"in materia societaria, la fusione per incorporazione pur non determinando un fenomeno successorio, correlato all'estinzione della società incorporata e alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, la società incorporante, non consenta per ciò solo la conservazione della legittimazione processuale da parte della società incorporata, se non nella misura in cui vi sia l'esigenza di tutelare l'affidamento della controparte che ignori l'avvenuta fusione"*.

2.2

Società - Scissione - Recesso - Corte di Cassazione, Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23095

Con l'Ordinanza del 17 settembre 2019, n. 23095, la Corte di Cassazione richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha chiarito che: *"la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., consiste nel trasferimento del patrimonio d una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, e produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nei diritti, anche controversi (Cass. Sez. U. n. 23225 del 15.11.2016; Cass. n. 31313 del 4.12.2018), ciò a differenza di quanto avviene con la trasformazione di una società, ancorché connotata di personalità giuridica (Cass. n. 23575 del 9.10.2017; Cass. n. 10332 del 19.5.2016; Cass. n. 13467 del 20.6.2011)"*. Da ciò consegue che:

- la società scissa e la società beneficiaria devono essere considerate enti autonomi e non l'evoluzione di un medesimo soggetto;

- il termine di durata della società scissa e della società beneficiaria non possono essere cumulati;
- deve escludersi che il socio di una società derivante da scissione possa esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 co. 2 c.c., previsto nel caso di società contratta a tempo indeterminato, sostenendo che la durata della società, costituita per scissione da altra società, debba essere cumulata alla durata di quest'ultima, assimilando il termine complessivo così calcolato alla durata indeterminata.

2.3

Società a responsabilità limitata - Omessa convocazione - Impugnazione delibera- Corte di Cassazione, Ordinanza 16 settembre 2019, n. 22987

Con l'Ordinanza del 16 settembre 2019, n. 22987, la Corte di Cassazione ha precisato *“l'art. 2479-bis c.c., che disciplina l'assemblea dei soci di S.r.l., chiaramente ed inderogabilmente prevede non solo che la convocazione vi debba essere, ma ne prescrive anche il contenuto minimo e cioè «la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare», così fornendo il criterio interpretativo alla luce del quale leggere anche l'art. 2479-ter, terzo comma, c.c.”*. Sulla base di ciò la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di mancata convocazione del socio all'assemblea della S.r.l., egli possa impugnare la relativa delibera per nullità entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, rientrando detta ipotesi nelle decisioni prese in assenza assoluta di informazioni. Per la Corte di Cassazione l'espressione *“assenza assoluta di informazione”*, di cui all'art. 2479-ter, comma 3, c.c., attiene ad un vizio di nullità di decisioni dei soci di S.r.l. e ricomprende anche l'ipotesi del mancato avviso di convocazione.

2.4

Curatore fallimentare- – Impugnazione sequestro preventivo al fine della confisca ex D.lgs. 231/2001- Corte di Cassazione, Sentenza dell'11 settembre 2019, n. 37638

Con la Sentenza dell'11 settembre 2019, n. 37638, la Corte di Cassazione ha chiarito che al curatore fallimentare spetta la piena legittimazione ad avanzare l'istanza di riesame per il sequestro preventivo al fine della confisca ex D.lgs. n. 231/2001, in tal modo distanziandosi dal precedente orientamento delle Sezioni Unite n. 11170/2015. Per la Corte di Cassazione infatti *“se il curatore fallimentare è il soggetto che amministra ed ha la disponibilità dei beni, ne discende, nel caso di sequestro preventivo successivo alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza di un concreto interesse di questi ad impugnare un provvedimento di sequestro penale; il curatore ha sui beni fallimentare un potere di fatto corrispondente ad*



GIURISPRUDENZA

una relazione sostanziale e tale potere è strettamente correlato alla natura ed alle funzioni, di derivazione pubblicistica, riconosciute al curatore medesimo. Tale potere è idoneo a fondare, ai sensi dell'art. 322 c.p.p. il "diritto" dello stesso curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo".

LEGAL NEWSLETTER | SETTEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM